

COMUNE DI GROMO

(Provincia di Bergamo)

* SCRITTURA PRIVATA *

Rep. n. 565

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GROMO E LA SCUOLA

DELL'INFANZIA PARITARIA "CRESPI MORBIO"

ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 20/03/1980

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **TRENTUNO** del mese

di **AGOSTO**, presso la Sede Municipale del Comune di Gromo,

sono comparsi i signori:

► **PASINI Ornella**, nata a Gromo (Bg) il 12/07/1956, domiciliato presso la Residenza municipale, la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gromo (C.F. 00666340161) in qualità di Sindaco Pro Tempore;

► **GANDELLI Omar**, nato a Clusone (Bg) il 09/01/1976 e residente a Gromo in via Spiazzi n. 48, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente della **Scuola dell'Infanzia Paritaria "CRESPI MORBIO"** (CF 81005720164 - P.IVA 02228760167), con sede a Gromo, in via Ripa n., 1.

PREMESSO CHE

La Scuola dell'Infanzia paritaria CRESPI MORBIO:

a) svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro;

b) assicurando i requisiti previsti dalla Legge 62/2000 è riconosciuta Scuola Paritaria (Decreto Ministeriale 160/7801 dell'11/04/2005);

c) la stessa opera nell'ambito del Comune di Gromo, in collaborazione con le

altre strutture del territorio, fatta salva l'autonomia educativa e l'organizzazione interna, disciplinata dal proprio Statuto e dal Regolamento interno;

d) risponde al principio del pluralismo istituzionale e di proposte educative sancite dalla costituzione;

e) la stessa è aperta ai bambini in età prescolare nei limiti numerici determinati dalla struttura organizzativa e con precedenza per quelli residenti nel Comune di Gromo.

Considerato che ai sensi della Legge della Regione Lombardia

n. 31 del 20/03/1980

1. Le funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 45 del DPR 24/07/1977, n. 616 comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli articoli 3 e 4 della Costituzione e devono essere esercitate dai Comuni singoli o associati secondo i principi previsti dalla presente legge (articolo 1);

2. Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo (articolo 2);

3. Tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia statali e non statali fruiscono dei servizi previsti dalla legge medesima (articolo 5);

4. La legge prevede interventi per la generalizzazione e l'incentivazione della frequenza alle scuole materne statali e non statali, purché rispondenti alle reali esigenze locali e alla libera scelta educativa. Gli interventi possono essere diretti agli alunni o consistere in contributi di gestione agli enti che apprestino i servizi necessari (comma 2/2, circolare applicativa Regione Lombardia n. 188 del 18/06/1980);

 studio (articolo 2/12 Legge 31/80 e comma 2.7 circolare n. 188/1980).

PRECISATO CHE

Per l'attuazione della citata Legge a favore degli alunni delle Scuole dell'Infanzia autonome sono stipulate apposite convenzioni con gli enti gestori, le parti intendono stabilire forme di collaborazione al fine di garantire la fruizione dei servizi e dei contributi predetti, con il rispetto delle condizioni previste dalla richiamata Legge Regionale n. 31/1980.

Tanto ritenuto e premesso, le parti convengono e stipulano quanto appresso

Articolo 1: Funzione della Scuola

Il Comune di Gromo riconosce la funzione pubblico-sociale della Scuola dell'Infanzia Paritaria CRESPI MORBIO che a sua volta riconosce come propri gli obiettivi fissati dalla Legge n. 444 del 18/03/1968, in specie per quanto concerne lo sviluppo della personalità dell'alunno nel superamento di ogni emarginazione legata alle condizioni personali e sociali, ferma restando l'autonomia degli indirizzi e progetti educativi della Scuola stessa.

Articolo 2: L'impegno della Scuola dell'Infanzia CRESPI MORBIO

La Scuola dell'Infanzia Paritaria CRESPI MORBIO, riconoscendo e attuando gli obiettivi fissati dalla Legge n. 444/1968, in armonia con i principi previsti dalla Legge n. 53/2003 si impegna a:

- a) conformare i progetti educativi agli orientamenti didattici vigenti, in armonia con i principi della Costituzione Italiana, nell'autonomia dei propri indirizzi educativi e specificità;
- b) istituire e rendere operativi gli Organi Collegiali ai sensi dell'articolo 1

(comma 4) della Legge n. 62/2000, nonché all'elaborazione del Piano per l'Offerta Formativa ai sensi del DPR 275/1999, in armonia con gli scopi indicati nel proprio statuto;

c) conformare l'orario e il calendario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, fatta salva la possibilità per la scuola di effettuare maggiori prestazioni;

d) garantire il rispetto delle norme igienico/sanitarie in conformità alla normativa vigente;

e) accogliere tutti gli alunni di ambo i sessi con precedenza per quelli residenti nel territorio comunale, in età di ammissione alla Scuola dell'Infanzia, senza alcuna discriminazione di carattere sociale, etnico e religioso;

f) assicurare il diritto alla frequenza ai bambini con disabilità fisica e/o psichica e/o in condizioni di svantaggio attestati dai servizi preposti, mediante supporto con assistenti educatori, secondo quanto previsto dal Protocollo in essere con l'Ambito Territoriale n. 9 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve;

g) non costituire sezione di norma superiori a 27 alunni e non inferiori a 15 e comunque nel rispetto della normativa vigente;

h) applicare nei confronti del personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FSM, CGIL Scuola - CISL Scuola - UIL Scuola - SNALS CONFISAL;

i) collaborare con la scuola primaria al fine di costituire le condizioni per il migliore inserimento dei bambini al successivo ciclo di studi;

j) presentare all'Amministrazione Comunale entro il 30 aprile di ogni anno, copia del proprio bilancio preventivo ed entro il 31 luglio di ogni anno, copia



del proprio rendiconto dell'anno precedente.

Articolo 3: L'impegno del Comune

Il Comune di Gromo concorre, secondo le disponibilità finanziarie del proprio bilancio, con interventi finalizzati a:

a) contenere le rette a carico delle famiglie e nel contempo potenziare e migliorare la qualità del servizio offerto; a questo proposito il Comune verserà alla Scuola dell'Infanzia l'importo di **€. 24.000,00= annui**, in quattro rate trimestrali anticipate, secondo le seguenti scadenze: 1° settembre, 1° dicembre, 1° marzo e 1° giugno.

b) garantire il servizio di assistenza scolastica ai bambini con disabilità fisica e/o psichica e/o in condizioni di svantaggio attestati dai servizi preposti, secondo quanto previsto dal Protocollo in essere con l'Ambito Territoriale n. 9 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve;

c) garantire il contributo per attività, progetti educativi e didattici, interventi straordinari e simili che, proposti dalla Scuola dell'Infanzia, rispondono ai requisiti del Piano Comunale di Diritto allo studio;

e) garantire il trasporto dei bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia;

f) rilasciare per ogni anno scolastico la necessaria autorizzazione per l'attivazione della "Sezione Primavera".

Articolo 4: Validità, durata e relative spese della convenzione

La presente convenzione decorre dal 1° settembre 2015, avrà la durata di ANNI 6 (SEI) e cesserà i suoi effetti alla data del 31 agosto 2021.

Eventuale disdetta è da comunicarsi da parte di uno dei due enti almeno tre mesi prima della scadenza.

La presente convenzione viene stipulata sotto forma di scrittura privata non

soggetta a registrazione nelle forme previste per legge.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

La presente convenzione produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data del 1° Settembre 2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di GROMO

Il Sindaco Pro Tempore



Oruello Fasani

Per la Scuola dell'Infanzia CRESPI MORBIO

Il Presidente



Luigi G. Lelli